

COMUNE DI BIANCAVILLA

(Provincia di Catania)

COPIA di ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL REG.

DATA 14/05/2015

OGGETTO: Applicazione imposta unica comunale(IUC) ed approvazione regolamento TARI 2015 - votazione intero regolamento.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **20,00**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale di questo Comune, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, dall'appello nominale effettuato dal Segretario Generale si ha il seguente esito:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
FURNARI PLACIDO	X		SALVA' GIUSEPPE		X
LA DELFA ALFREDO	X		CHISARI VINCENZO		X
CANTARELLA VINCENZO	X		VENTURA GRAZIA		X
GIUFFRIDA SALVATORE	X		RAPISARDA VINCENZA	X	
MAGRA ALFIO	X		PETRALIA GIUSEPPE	X	
D'ASERO LUIGI GIOVANNI	X		SAPIENZA GIUSEPPE	X	
PAPPALARDO GIUSEPPE	X		CANTARELLA MARCO		X
MIGNEMI VINCENZO		X	PORTALE FABBRIZIO	X	
VASTA ADA	X		MURSIA MAURO	X	
AMATO MARIO	X		SAPIA DANIELE	X	
TOTALE PRESENTI N. 15			TOTALE ASSENTI N. 5		

Presiede la seduta il Presidente Furnari Placido.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Caputo Antonio M.

La seduta è pubblica.

Scrutatori: **Sapia, Petralia, D'Asero.**

COPIA di Delibera di C.C. n.29 del 14/05/2015

**Oggetto: Applicazione imposta unica comunale(IUC) ed approvazione regolamento TARI 2015 –
Votazione intero regolamento.**

Il Presidente chiede al Segretario di procedere all'appello. Sono le ore 20,00.

Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;

Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.

- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente dichiara valida la seduta di aggiornamento ed invita i Consiglieri alla nomina degli scrutatori, individuati nei Consiglieri: Sapia, Petralia, D'Asero.*

Il Presidente chiede al Segretario di procedere alla votazione di nomina degli scrutatori.

Il Segretario alle ore 8,05, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*
- *Hanno espresso voto favorevole n. 15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia.*
- *Hanno espresso voto contrario n.0.*
- *Si sono astenuti n. = =:.*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvata la nomina degli scrutatori.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.15</i>
<i>Consiglieri votanti n. 15</i>	<i>Consiglieri astenuti n.0</i>	<i>Consiglieri assenti n.5</i>

<i>Votazione: Fav. 15</i>	<i>Contrari: n. 0</i>
<i>Nomina scrutatori: Sapia, Petralia, D'Asero accolta</i>	

Il Presidente chiede al rag. Scandura di iniziare la seduta, continuando con la lettura dei rimanenti articoli del regolamento TARI.

Art. 26 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*

21

- *Hanno espresso voto contrario n.0.*
- *Si sono astenuti n. 6: Vasta, Amato, Rapisarda, Portale, Mursia, Sapia.*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.15</i>
<i>Consiglieri votanti n. 9</i>	<i>Consiglieri astenuti n.6</i>	<i>Consiglieri assenti n.5</i>

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 0
Art. 26 - approvato	

Art. 27 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

Cons. Vasta – Sul 5° comma, è necessario fare domanda per ottenere agevolazioni.

Rag. Scandura – Sì, per coloro che ne hanno diritto.

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0.*
- *Si sono astenuti n. 6: Vasta, Amato, Rapisarda, Portale, Mursia, Sapia.*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.15</i>
<i>Consiglieri votanti n. 9</i>	<i>Consiglieri astenuti n.6</i>	<i>Consiglieri assenti n.5</i>

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 0
Art. 27 - approvato	

Art. 28 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0.*
- *Si sono astenuti n. 6: Vasta, Amato, Rapisarda, Portale, Mursia, Sapia.*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati</i> n.20	<i>Consiglieri in carica</i> n.20	<i>Consiglieri presenti</i> n.15
<i>Consiglieri votanti</i> n. 9	<i>Consiglieri astenuti</i> n.6	<i>Consiglieri assenti</i> n.5

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 0
-------------------	----------------

Art. 28 - approvato

Art. 29 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0.*
- *Si sono astenuti n. 6: Vasta, Amato, Rapisarda, Portale, Mursia, Sapia.*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati</i> n.20	<i>Consiglieri in carica</i> n.20	<i>Consiglieri presenti</i> n.15
<i>Consiglieri votanti</i> n. 9	<i>Consiglieri astenuti</i> n.6	<i>Consiglieri assenti</i> n.5

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 0
-------------------	----------------

Art. 29 - approvato

Art. 30 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Cons. Rapisarda – Perché il termine del 30 giugno?

Rag. Scandura – Perché è previsto dal regolamento.

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0.*
- *Si sono astenuti n. 6: Vasta, Amato, Rapisarda, Portale, Mursia, Sapia.*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati</i> n.20	<i>Consiglieri in carica</i> n.20	<i>Consiglieri presenti</i> n.15
<i>Consiglieri votanti</i> n. 9	<i>Consiglieri astenuti</i> n.6	<i>Consiglieri assenti</i> n.5

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 0
-------------------	----------------

Art. 30 - approvato

Art. 31 – POTERI DEL COMUNE

Cons. Vasta - L'obbligo verso gli Uffici deve essere ottemperato nei confronti dell'Ufficio ICI.
Rag. Scandura – Sì.

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0.*
- *Si sono astenuti n. 6: Vasta, Amato, Rapisarda, Portale, Mursia, Sapia.*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.15</i>
<i>Consiglieri votanti n. 9</i>	<i>Consiglieri astenuti n.6</i>	<i>Consiglieri assenti n.5</i>

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 0
Art. 31 - approvato	

Art. 32 – ACCERTAMENTO

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0.*
- *Si sono astenuti n. 6: Vasta, Amato, Rapisarda, Portale, Mursia, Sapia.*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.15</i>
<i>Consiglieri votanti n. 9</i>	<i>Consiglieri astenuti n.6</i>	<i>Consiglieri assenti n.5</i>

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 0
Art. 32 - approvato	

Art. 33 – SANZIONI

Cons. Vasta – Ripropone stesso dubbio dell'anno precedente: Le sanzioni amministrative come vengono calcolate? In base al tipo di violazione si applica il minimo? Non è regolamentato quando applicare il minimo o il massimo. Fa rilevare che la discrezionalità è lasciata all'Ufficio Tributi. Per il futuro propone venga modificata.

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*
- *Hanno espresso voto contrario n.4: Vasta, Rapisarda, Mursia, Sapia.*
- *Si sono astenuti n. 2: Amato, Portale.*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.15</i>
<i>Consiglieri votanti n. 13</i>	<i>Consiglieri astenuti n.2</i>	<i>Consiglieri assenti n.5</i>

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 4
Art. 33 - approvato	

Art. 34 – RISCOSSIONE

Cons. Cantarella – Propone emendamento di sostituzione delle rate con scadenze diverse. Presenta emendamento al comma 3, da allegare al verbale.

Caus. Cantarella Vincenzo

Proposta di emendamento dell'art 34.

Comma 3: Il versamento effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 4 rate con scadenza 16/03, 16/05, 16/07 per l'acconto e 16/01 dell'anno successivo per il saldo.

~~Comma 5: E' consentito il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro il 16/03/ di ciascun anno:~~

~~Comma 5. Bis le scadenze dei versamenti per gli anni di imposta 2014 e 2015 sono fissate:~~

- ~~per l'anno d'imposta 2014 in n. 3 rate con scadenze 16/07/14 16/09/14 per gli acconti e 16/11/14 per il saldo~~
- per l'anno d'imposta 2015 in n. 4 rate con scadenza 16/06/2015, 16/08/2015, 16/10/2015 per gli acconti e 16/01/2016 per il saldo.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000



*Cons. Vasta – Chiede chiarimenti sugli inviti di pagamento delle rate.
Rag. Scandura - n.1 rata con n. 4 scadenze.*

Il Segretario, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale sull'emendamento presentato, e dà atto del seguente risultato:

- Consiglieri presenti n.14: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Mursia, Sapia;*
- Consiglieri assenti n.6 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M., Portale.*
- Hanno espresso voto favorevole n.12: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza, Amato, Vasta, Rapisarda;*
- Hanno espresso voto contrario n.0:.*
- Si sono astenuti n. 2: Mursia, Sapia.*
- Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.14</i>
<i>Consiglieri votanti n. 12</i>	<i>Consiglieri astenuti n.2</i>	<i>Consiglieri assenti n.6</i>

<i>Votazione: Fav. 12</i>	<i>Contrari: n. 0</i>
<i>Emendamento Art. 34 - approvato</i>	

Il Segretario, su invito del Presidente, procede alla votazione dell'articolo, così come emendato, e dà atto del seguente risultato:

- Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*
- Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*
- Hanno espresso voto contrario n.0.*
- Si sono astenuti n. 6: : Vasta, Rapisarda, Mursia, Sapia, Amato, Portale.*
- Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.15</i>
<i>Consiglieri votanti n. 9</i>	<i>Consiglieri astenuti n.6</i>	<i>Consiglieri assenti n.5</i>

<i>Votazione: Fav. 9</i>	<i>Contrari: n. 0</i>
<i>Art. 34, così come emendato - approvato</i>	

Art. 35 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia;*
- Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.;*

- Hanno espresso voto favorevole n.9: *Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza*;
- Hanno espresso voto contrario n.3: *Vasta, Amato, Rapisarda*;
- Si sono astenuti n. 3: : *Mursia, Sapia, Portale*.
- Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.15</i>
<i>Consiglieri votanti n. 12</i>	<i>Consiglieri astenuti n.3</i>	<i>Consiglieri assenti n.5</i>

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 3
Art. 35 - approvato	

Art. 36 – INTERESSI

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia*;
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*;
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza*;
- *Hanno espresso voto contrario n.0:*
- *Si sono astenuti n. 6: : Mursia, Sapia, Portale, Vasta, Amato, Rapisarda*;
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.15</i>
<i>Consiglieri votanti n. 9</i>	<i>Consiglieri astenuti n.6</i>	<i>Consiglieri assenti n.5</i>

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 0
Art. 36 - approvato	

Art. 37 – RIMBORSI

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.15: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Sapienza, Portale, Mursia, Sapia*;
- *Consiglieri assenti n.5 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M.*;
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza*;
- *Hanno espresso voto contrario n.3: Vasta, Amato, Rapisarda*;
- *Si sono astenuti n. 3: : Mursia, Sapia, Portale*.
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.15</i>
<i>Consiglieri votanti n. 12</i>	<i>Consiglieri astenuti n.3</i>	<i>Consiglieri assenti n.5</i>

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 3
Art. 37 - approvato	

Art. 38 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.14: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.6 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Sapienza, Cantarella M.;*
- *Hanno espresso voto favorevole n.8: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0:*
- *Si sono astenuti n. 6: Mursia, Sapia, Portale, Vasta , Amato, Rapisarda;*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.14</i>
<i>Consiglieri votanti n. 8</i>	<i>Consiglieri astenuti n.6</i>	<i>Consiglieri assenti n.6</i>
Votazione: Fav. 8		Contrari: n. 0
Art. 38 - approvato		

Art. 39 – CONTENZIOSO

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.14: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Portale, Mursia, Sapia;*
- *Consiglieri assenti n.6 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Sapienza, Cantarella M.;*
- *Hanno espresso voto favorevole n.8: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia;*
- *Hanno espresso voto contrario n.4: Vasta , Amato, Rapisarda, Mursia;*
- *Si sono astenuti n. 2: Sapia, Portale;*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.14</i>
<i>Consiglieri votanti n. 12</i>	<i>Consiglieri astenuti n.2</i>	<i>Consiglieri assenti n.6</i>
Votazione: Fav. 8		Contrari: n. 4
Art. 39 - approvato		

Art. 40 – AUTOTUTELA

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.12: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Mursia;*
- *Consiglieri assenti n.8 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Sapienza, Cantarella M., Portale, Sapia;*

- Hanno espresso voto favorevole n.8: *Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia*;
- Hanno espresso voto contrario n.0;
- Si sono astenuti n. 4: *Vasta, Amato, Rapisarda, Mursia*;
- Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.

Consiglieri assegnati n.20	Consiglieri in carica n.20	Consiglieri presenti n.12
Consiglieri votanti n. 8	Consiglieri astenuti n.4	Consiglieri assenti n.8

Votazione: Fav. 8	Contrari: n. 0
Art. 40 - approvato	

Art. 41 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- Consiglieri presenti n.12: *Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Mursia*;
- Consiglieri assenti n.8 : *Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Sapienza, Cantarella M., Portale, Sapia*;
- Hanno espresso voto favorevole n.8: *Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia*;
- Hanno espresso voto contrario n.0;
- Si sono astenuti n. 4: *Vasta, Amato, Rapisarda, Mursia*;
- Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.

Consiglieri assegnati n.20	Consiglieri in carica n.20	Consiglieri presenti n.12
Consiglieri votanti n. 8	Consiglieri astenuti n.4	Consiglieri assenti n.8

Votazione: Fav. 8	Contrari: n. 0
Art. 41 - approvato	

Sostituzione scrutatore Sapia con Rapisarda

Il Presidente invita il Segretario a procedere alla sostituzione dello scrutatore Sapia con Rapisarda.

Il Segretario, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- Consiglieri presenti n.12: *Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Mursia*;
- Consiglieri assenti n.8 : *Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Sapienza, Cantarella M., Portale, Sapia*;
- Hanno espresso voto favorevole n.12: *Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Mursia*;
- Hanno espresso voto contrario n.0;
- Si sono astenuti n. 0.;
- Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvata la sostituzione.

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.12</i>
<i>Consiglieri votanti n. 12</i>	<i>Consiglieri astenuti n.0</i>	<i>Consiglieri assenti n.8</i>

Votazione: Fav. 12	Contrari: n. 0
Sostituzione scrutatore Sapia con Rapisarda - approvata	

Rivotazione Art. 40 – AUTOTUTELA

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.12: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Mursia;*
- *Consiglieri assenti n.8 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Sapienza, Cantarella M., Portale, Sapia;*
- *Hanno espresso voto favorevole n.8: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0;*
- *Si sono astenuti n. 4: Vasta , Amato, Rapisarda, Mursia;*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.12</i>
<i>Consiglieri votanti n. 8</i>	<i>Consiglieri astenuti n.4</i>	<i>Consiglieri assenti n.8</i>

Votazione: Fav. 8	Contrari: n. 0
Art. 40 - approvato	

Rivotazione Art. 41 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.12: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Mursia;*
- *Consiglieri assenti n.8 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Sapienza, Cantarella M., Portale, Sapia;*
- *Hanno espresso voto favorevole n.8: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0;*
- *Si sono astenuti n. 4: Vasta , Amato, Rapisarda, Mursia;*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.12</i>
<i>Consiglieri votanti n. 8</i>	<i>Consiglieri astenuti n.4</i>	<i>Consiglieri assenti n.8</i>

Votazione: Fav. 8	Contrari: n. 0
Art. 41 - approvato	

Art. 42 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n.12:** Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Mursia;
- **Consiglieri assenti n.8 :** Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Sapienza, Cantarella M., Portale, Sapia;
- **Hanno espresso voto favorevole n.8:** Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia;
- **Hanno espresso voto contrario n.0;**
- **Si sono astenuti n. 4:** Vasta , Amato, Rapisarda, Mursia;
- **Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.**

Consiglieri assegnati n.20	Consiglieri in carica n.20	Consiglieri presenti n.12
Consiglieri votanti n. 8	Consiglieri astenuti n.4	Consiglieri assenti n.8

Votazione: Fav. 8	Contrari: n. 0
Art. 42 - approvato	

Art. 43 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Cons. Vasta – Motivazione ripetuta dell'anno scorso sulle gestioni delle fatturazioni, affidate al 31/12/2013.

Rag. Scandura – L'Ufficio è posto alla gestione delle fatture.

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n.11:** Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Amato, Rapisarda, Petralia, Mursia;
- **Consiglieri assenti n.9 :** Mignemi, Vasta, Salvà, Chisari, Ventura, Sapienza, Cantarella M., Portale, Sapia;
- **Hanno espresso voto favorevole n.8:** Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia;
- **Hanno espresso voto contrario n.0;**
- **Si sono astenuti n. 3:** Amato, Rapisarda, Mursia;
- **Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.**

Consiglieri assegnati n.20	Consiglieri in carica n.20	Consiglieri presenti n.11
Consiglieri votanti n. 8	Consiglieri astenuti n.3	Consiglieri assenti n.9

Votazione: Fav. 8	Contrari: n. 0
Art. 43 - approvato	

Art. 44 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore articolo, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.12: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Petralia, Mursia;*
- *Consiglieri assenti n.8 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Sapienza, Cantarella M., Portale, Sapia;*
- *Hanno espresso voto favorevole n.8: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0;*
- *Si sono astenuti n. 4: Vasta , Amato, Rapisarda, Mursia;*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.12</i>
<i>Consiglieri votanti n. 8</i>	<i>Consiglieri astenuti n.4</i>	<i>Consiglieri assenti n.8</i>

Votazione: Fav. 8	Contrari: n. 0
Art. 44 - approvato	

ALLEGATO (A) DEL REGOLAMENTO

Il Segretario, a seguito la lettura del superiore allegato, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.13: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Sapienza, Petralia, Mursia;*
- *Consiglieri assenti n.7 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M., Portale, Sapia;*
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0;*
- *Si sono astenuti n. 4: Vasta , Amato, Rapisarda, Mursia;*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'articolo.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.13</i>
<i>Consiglieri votanti n. 9</i>	<i>Consiglieri astenuti n.4</i>	<i>Consiglieri assenti n.7</i>

Votazione: Fav. 9	Contrari: n. 0
ALLEGATO (A) DEL REGOLAMENTO approvato	

Il Presidente invita i Capigruppo a intervenire per dichiarazione di voto.

Cons. Cantarella V. – Ringrazia la minoranza della partecipazione, nonostante il voto.

Cons. Vasta – E' un regolamento tra i più importanti. Doverosa la Ns. presenza. L'articolazione del voto è motivata. Il regolamento presenta delle lacune che non sono state risolte già dall'anno scorso, per tale motivo il Ns. voto è stato contrario.

INTERO REGOLAMENTO

Il Segretario, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.12: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Rapisarda, Sapienza, Petralia;*
- *Consiglieri assenti n.8 : Mignemi, Salvà, Chisari, Ventura, Cantarella M., Portale, Sapia, Mursia;*
- *Hanno espresso voto favorevole n.9: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Petralia, Sapienza;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0;*
- *Si sono astenuti n. 3: Vasta , Amato, Rapisarda;*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara approvato l'intero regolamento.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.12</i>
<i>Consiglieri votanti n. 9</i>	<i>Consiglieri astenuti n.3</i>	<i>Consiglieri assenti n.8</i>

Votazione: Fav. 9 Contrari: n. 0

INTERO REGOLAMENTO
approvato

Cons. La Delfa – Chiede l'immediata esecutività.

Il Segretario, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- *Consiglieri presenti n.13: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Chisari, Rapisarda, Sapienza, Petralia;*
- *Consiglieri assenti n.7 : Mignemi, Salvà, Ventura, Cantarella M., Portale, Sapia, Mursia;*
- *Hanno espresso voto favorevole n.10: Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Chisari, Petralia, Sapienza;*
- *Hanno espresso voto contrario n.0;*
- *Si sono astenuti n. 3: Vasta , Amato, Rapisarda;*
- *Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara l'immediata esecutività.*

<i>Consiglieri assegnati n.20</i>	<i>Consiglieri in carica n.20</i>	<i>Consiglieri presenti n.13</i>
<i>Consiglieri votanti n. 10</i>	<i>Consiglieri astenuti n.3</i>	<i>Consiglieri assenti n.7</i>

Votazione: Fav. 10 Contrari: n. 0

Immediata Esecutività
approvata

Cons. Cantarella V. – Chiede di aggiornare i lavori per martedì 19/05/2015, alle ore 20,00.

Il Segretario, su invito del Presidente, procede alla votazione palese per appello nominale, e dà atto del seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n.14:** *Furnari, La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Vasta, Amato, Chisari, Rapisarda, Sapienza, Petralia, Mursia;*
- **Consiglieri assenti n.6 :** *Mignemi, Salvà, Ventura, Cantarella M., Portale, Sapia;*
- **Hanno espresso voto favorevole n.9:** *La Delfa, Cantarella V., Giuffrida, Magra, D'Asero, Pappalardo, Chisari, Petralia, Sapienza;*
- **Hanno espresso voto contrario n.0;**
- **Si sono astenuti n. 4:** *Furnari, Vasta , Amato, Rapisarda;*
- **Udito l'esito del superiore appello, il Presidente, dichiara l'immediata esecutività.**

Consiglieri assegnati n.20	Consiglieri in carica n.20	Consiglieri presenti n.14
Consiglieri votanti n. 9	Consiglieri astenuti n.4	Consiglieri assenti n.6

Votazione: Fav. 9

Contrari: n. 0

RINVIO DEI LAVORI x 19/05/2015, ore 20,00

Approvato



COMUNE DI BIANCAVILLA

PROVINCIA DI CATANIA

AREA P.O. N. 3 "Economato- Fiscalità Locali - Risorse Proprie"

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

OGGETTO: Applicazione imposta unica Comunale (IUC) ed approvazione regolamento TARI 2015.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione del regolamento TARI per l'anno 2015;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;



COMUNE DI BIANCAVILLA

PROVINCIA DI CATANIA

AREA P.O. N. 3 "Economato- Fiscalità Locali – Risorse Proprie"

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il regolamento comunale TARI per l'anno 2015;

Visto l'art. 34 del predetto regolamento che fissa le scadenze per il pagamento al 16/06 – 16/08 – 16/10 e 16/12 dell'anno in corso, rispettando i parametri imposti dalla normativa che prevedono almeno due rate;

Che al fine di rispettare quanto fissato all'art. 34 del Regolamento TARI per l'anno 2015, e nelle more dell'approvazione delle tariffe 2015, si rende necessario procedere all'emissione di avvisi di pagamento in acconto, nella misura del 70% delle tariffe approvate per l'anno 2014, suddiviso in tre rate con scadenze ^{16/06} 16/06 – 16/08 e 16/10 e di applicare il conguaglio con le nuove tariffe nella rata con scadenza 16/12/2015;

Che si rende necessario autorizzare il Capo della III Area delle P.O., nelle more che il Consiglio Comunale deliberi le tariffe TARI per l'anno 2015 entro i termini previsti per legge, ad avviare le attività propedeutiche e di supporto finalizzate alla riscossione anticipata, avvalendosi anche delle attività della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione, e a titolo di acconto, calcolato nella misura del 70% del valore corrisposto a titolo di TARI nell'anno solare 2014, fatte salve le esclusioni previste per legge, suddiviso in n. 3 rate con scadenze ^{16/06/15} 16/06/2015, ^{16/08/15} 16/08/2015 ^{16/10/15} 16/10/2014;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ed il suo regolamento di attuazione

Visto il vigente Statuto Comunale;

Via Vitt. Emanuele n. 467 – 95033 Biancavilla – CT – Tel. 095/7600442 FAX 095/76004420



COMUNE DI BIANCAVILLA

PROVINCIA DI CATANIA

AREA P.O. N. 3 "Economato- Fiscalita' Locali - Risorse Proprie"
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Viste: la L. R. n. 30/2000 e la L. R. n. 22/2008;


Si propone

1. di approvare il "Regolamento Comunale TARI" per l'anno 2015 come da bozze allegate alla presente proposta, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2015;
3. di autorizzare il Capo della III Area delle P.O., nelle more che il Consiglio Comunale deliberi le tariffe TARI per l'anno 2015 entro i termini previsti per legge, ad avviare le attività propedeutiche e di supporto finalizzate alla riscossione anticipata, avvalendosi anche delle attività della Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione, e a titolo di acconto, calcolato nella misura del 70% del valore corrisposto a titolo di TARI nell'anno solare 2014, fatte salve le esclusioni previste per legge, suddiviso in n. 3 rate con scadenza 16/06/2015, 16/08/2015 16/10/2014;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 44/91..

Via Vitt. Emanuele n. 467 - 95033 Biancavilla - CT - Tel. 095/7600442 FAX 095/76004420

Il Redattore

L'ASSESSORE AL RAMO



Il Sindaco



Biancavilla Il

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. lgs. 267/2000, nonché, ai sensi dell'art. 12, della L. R. 30/2000, parere FAVO RE VOCE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Biancavilla 28/03/15

Il Capo dell'Area Funzionale 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. lgs. 267/2000, nonché, ai sensi dell'art. 12, della L. R. 30/2000, parere _____ di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. lgs. 267/2000)

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Prog	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo	Articolo	Impegno	Importo

Biancavilla _____

Il Ragioniere Generale _____

Ove non necessario

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Biancavilla _____
2015

Il Ragioniere Generale 

La superiore proposta di deliberazione è registrata con il N. 6 del 28/03/15



IMPOSTA UNICA COMUNALE

Regolamento componente "TARI"

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Predisposto da: Servizio VIII Area III

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Biancavilla

con deliberazione n. 29/2015 del 14 MAGGIO 2015

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2. ISTITUZIONE DELLA TARI	3
ART. 3. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 4. SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	4
ART. 5. SOGGETTO ATTIVO	5
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	6
ART. 6. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	6
ART. 7. SOGGETTI PASSIVI	7
ART. 8. LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	7
ART. 9. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	9
ART. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	9
ART. 11. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	10
TITOLO III – TARIFFE	11
ART. 12. COSTO DI GESTIONE	11
ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	11
ART. 14. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	12
ART. 15. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	12
ART. 16. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	13
ART. 17. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	13
ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	14
ART. 19. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	15
ART. 20. SCUOLE STATALI	15



ART. 21. TRIBUTO GIORNALIERO	15
ART. 22. TRIBUTO PROVINCIALE	16
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	16
ART. 23. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	16
ART. 24. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	17
ART. 25. RIDUZIONI PER IL RECUPERO	17
ART. 26. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	18
ART. 27. ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	19
ART. 28. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.	19
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	19
ART. 29. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	19
ART. 30. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	20
ART. 31. POTERI DEL COMUNE	21
ART. 32. ACCERTAMENTO	23
ART. 33. SANZIONI	23
ART. 34. RISCOSSIONE	24
ART. 36. INTERESSI	25
ART. 37. RIMBORSI	25
ART. 38. SOMME DI MODESTO AMMONTARE	25
ART. 39. CONTENZIOSO	25
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	26
ART. 41. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	26
ART. 42. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	27
ART. 43. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	27
ART. 44 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
ALLEGATO A	28



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione, il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito di Raccolta Ottimale e le determinazioni dell'Autorità Regionale.

Art. 2. Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui Rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.



Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma. 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fiumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:



- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della



prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna



vendita diretta) di cui all'Allegato A:

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

8. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

9. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

10. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura



apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili purché non vi sia presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d) i locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano occupati o detenuti in via esclusiva;
- e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea documentazione;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- i) soffitte e sottotetti non collegate da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm. 150;
- l) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- n) le aree scoperte adibite a verde;
- o) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio,



la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto inoltre di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:



ATTIVITA	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o



iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili con raccomandata A/R o a mezzo notifica e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla



base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea



documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o **attività di studio**, prestata al di fuori della regione o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta, in una unità. Per le utenze domestiche e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle *persone fisiche*, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:



Tabella A

Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale

Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati		1
70,10	120	2
120,10	150	3
150,10	200	4
200,10	250	5
Oltre 250,10		6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.



4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dall'utente corredata da idonea documentazione;
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero



1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (Ulteriori riduzioni ed esenzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Sono stabilite e regolamentate riduzioni del 40% alla parte variabile per le utenze domestiche appresso indicate:
 - a) abitazioni con unico abitante;



- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:
 - a) nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i Centri di Raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Comunale competente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti.
 - b) nei confronti delle utenze non domestiche, per la quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con la delibera di approvazione delle tariffe.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.
4. Il tributo è ridotto nella misura del 15% della tariffa nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di



trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

5. Per le utenze domestiche, che dispongono di un'area idonea di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare.

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste fuori dall'area servita e ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti in misura del 20% della tariffa commisurata ai giorni di effettivo e riconosciuto mancato svolgimento del servizio.

5. Tale riduzione verrà corrisposta all'utente nella bolletta dell'anno successivo all'evento previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto per l'anno in cui lo stesso evento si è verificato.



Art. 27. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera e) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata la riduzione e/o agevolazione più favorevole per l'utente;

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

19 di 28



- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 7 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;



- b)* per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c)* l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d)* la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e)* la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f)* la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a)* i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b)* i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c)* l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d)* la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e)* la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo, oppure può essere inoltrata allo stesso:

- a)* attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
- b)* via fax
- c)* in allegato a messaggio di posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, fa fede la data di invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

- 1.** Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:



a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- i. Degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- ii. Del proprio personale dipendente;
- iii. Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;



d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene



acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.

2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 4 rate con scadenza 16/03, 16/05, 16/07 per l'acconto e 16/01 dell'anno successivo per il saldo. Per l'anno d'imposta 2015 in n.4 rate con scadenza 16/06/2015, 16/08/2015, 16/10/2015, per gli acconti e 16/01/2016 per il saldo.

4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

6. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

8. La riscossione coattiva della Tariffa può essere effettuata:

a) secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di entrate patrimoniali;

b) con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

c) attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia o altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.



Art. 35 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Previa presentazione di apposita istanza motivata entro la scadenza della seconda rata prevista, è possibile richiedere una ulteriore dilazione di pagamento secondo quanto previsto dal "Regolamento delle Entrate Comunali" approvato con Delibera di C.C. n. 24 del 06/05/2014.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel Regolamento delle Entrate Comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare



relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 40 Autotutela

1. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato adottato in via di autotutela (in applicazione dell'art. 2-quater D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni in Legge 30 novembre 1994, n. 656), annullare (in tutto o in parte) ovvero modificare gli atti di liquidazione della tariffa, di accertamento e/o di riscossione, dei quali venga riconosciuta l'illegittimità e/o l'infondatezza.

2. In particolare, in applicazione del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 intitolato "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", il Comune procederà all'esercizio del predetto potere di autotutela, al ricorrere delle seguenti ipotesi:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
- i) non si procederà all'annullamento (o rettifica) d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 01/01/2015.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di



stabilità 2014) e ss.mm.ii., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 42. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle stesse.

Art. 43. Disposizioni transitorie

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.



ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Furnari Placido

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio M. Caputo

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on – line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 22/07/2015

Dalla residenza municipale, addì 22/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio M. Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, su conforme relazione dell'impiegato addetto alla pubblicazione degli atti

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on – line di questo Comune dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Che contro di essa sono/non sono stati prodotti, a questo ufficio, opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL MESSO COMUNALE

IL CAPO DELLA 1^ E 6^ AREA DELLE P.O.
F.to Dr. Dott. Salvatore Leonardi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio M. Caputo

E' copia conforme al suo originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì 22/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio M. Caputo



• Esecutiva per decorrenza dei termini il _____

✕ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 14/05/2015

Biancavilla, addì 22/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio M. Caputo